



COMUNE DI BONATE SOTTO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007)

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 12.4.2008 nr.46
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale in data 29.10.2009 nr.116

.....

INDICE

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo.

Articolo 2 - Limiti massimo di spesa annua.

Articolo 3 - Incarichi di lavoro autonomo con o senza iscrizione in albi professionali.

Articolo 4 - Categorie di incarichi professionali e di collaborazione.

Articolo 5 - Procedura comparativa

Articolo 6 - Modalità di selezione per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione.

Articolo 7 - Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa.

Articolo 8 - Casi esclusi dall'applicazione del regolamento.

Articolo 9 - Formalizzazione degli incarichi professionali e di collaborazione

Articolo 10 - Controlli dell'organo di revisione e della Corte dei Conti.

Articolo 11 - Pubblicità degli incarichi – Liquidazione del compenso.

Articolo 11bis – Società partecipate. (*)

Articolo 12 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali.

(*) Aggiunto a seguito modifiche apportate in ottemperanza alla deliberazione nr.754/2009/REG della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Articolo 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo.

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6 del T.U. n. 267/2000 e s.s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 55 e 56 della Legge 244/2007, l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza e di collaborazione, sulla base di contratti di prestazione d'opera, ex artt. 2222 - 2230 del codice civile, riconducibili al rapporto di lavoro autonomo individuale, finalizzati a sostenere e a migliorare i processi decisionali dell'Amministrazione Comunale alla presenza dei seguenti presupposti:

a. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b. L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c. La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

1bis. Gli incarichi esterni disciplinati dal presente regolamento vengono conferiti nel rispetto dei criteri generali determinati dal Consiglio Comunale con deliberazione nr.20 del 27.3.2008, nonché dei principi normativi contenuti nel decreto legislativo 165/2001 come da ultimo modificato con il D.L. 25.6.2008 nr.112 convertito con legge 6.8.2008 nr.133.

2. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza e di collaborazione (*per quest'ultimo se reso necessario*) a soggetti estranei all'ente, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione annuale, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.s.m.i.

Articolo 2.

Limiti massimo di spesa annua

1. La Giunta Comunale, ad integrazione del presente Regolamento e nel rispetto del programma del Consiglio comunale di cui al comma 2, individua annualmente il limite massimo della spesa per incarichi professionali e di collaborazione.

2. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta Comunale prevista dal precedente comma, il tetto di spesa rimane fissato nella misura massima del 10% del totale degli interventi 01(personale) del bilancio di previsione.

3. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili.

4. Con l'approvazione del conto consuntivo si comunicherà al Consiglio Comunale l'ammontare della spesa annua sostenuta per gli incarichi e le consulenze al fine di consentire la necessaria attività di controllo.

Articolo 3.

Incarichi di lavoro autonomo con o senza iscrizione in albi professionali.

1. Fermo restando che i contratti di lavoro autonomo si distinguono, con riferimento alle modalità di esecuzione della prestazione in: lavoro autonomo occasionale e in lavoro autonomo professionale, gli stessi possono richiedere l'iscrizione in appositi albi professionali.
2. Per i soggetti iscritti ad albi professionali si applicano le normative di settore, in quanto disposizioni previste da leggi speciali.

Articolo 4.

Categorie di incarichi professionali e di collaborazione.

1. Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie sotto elencate occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata nel medesimo.
2. Gli incarichi con contratti di lavoro autonomo e professionali disciplinati dal presente regolamento riguardano:

- **Le consulenze, gli incarichi di studio e gli incarichi di ricerca** - << sono fattispecie riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, più precisamente contratti di prestazione d'opera intellettuale ex artt. 2229-2238 c.c., devono sempre e necessariamente intendersi riferiti a prestazioni ad alto contenuto di professionalità da richiedere ad esperti di particolare e comprovata competenza e specializzazione universitaria, o titolo equipollente, aventi, di norma, iscrizione in Albi o Ordini Professionali >> -:

A) “Le consulenze”, afferenti alla richiesta di:

- pareri, valutazioni, espressione di giudizi e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, con richiesta di pareri in forma solenne;
- di elaborazione schemi di atti amministrativi o normativi;

B) “Gli incarichi di studio”, (deve intendersi quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. n. 338/1994), si caratterizzano nelle attività professionali che hanno come scopo l'approfondimento di una questione che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

C) “Gli incarichi di ricerca: l'incarico “presuppone la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; si caratterizzano in particolare nello studio sistematico con il quale l'Ente si propone di aumentare le cognizioni in una determinata disciplina o su un certo argomento o progetto.

- **Gli incarichi di prestazioni occasionali e gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa:**

- << rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 c.p.c.)>> -:

D) “Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale” si concretano in una prestazione d’opera o nel raggiungimento di un risultato aventi il carattere della occasionalità, *non richiedono necessariamente l’iscrizione ad Albi Professionali o la comprovata competenza e specializzazione universitaria, o titolo equipollente*, sono svolte in modo saltuario, non abituale, senza il vincolo di coordinamento e/o di subordinazione. Le prestazioni di collaborazione potrebbero non essere necessariamente riconducibile a fasi di piani, programmi o progetto di lavoro. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale non prevedono obbligatoriamente un contratto scritto.

E) “Gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa (Co.co.co.) si concretizzano in rapporti di lavoro autonomo, finalizzati alla produzione di un risultato o una sequenza di risultati integrati nell’attività dell’Ente, aventi il carattere della continuità e soggetti al coordinamento da parte del Responsabile dell’Area/Settore/Servizio che ne definisce in dettaglio il contenuto e ne controlla lo svolgimento; hanno contenuto prevalentemente personale con carattere non subordinato, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, prorogabili solo per le limitate necessità di completamento del progetto.

Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa risultano, pertanto, incompatibili con gli incarichi esterni di cui alle precedenti lettere **A), B), C)**, caratterizzati (di norma) dalla temporaneità e dall’autonomia della prestazione. Qualora un atto rechi il nome di collaborazione coordinata e continuativa ma, per il suo contenuto, rientri nella categoria degli incarichi di studio o di ricerca o di consulenza, il medesimo sarà soggetto al limite di spesa, alla motivazione, ai controlli ed alle altre prescrizioni imposte dalla normativa generale sugli incarichi esterni.

Articolo 5

Procedura comparativa

1. Gli incarichi professionali e le collaborazioni devono essere affidati con procedura comparativa.
2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici approvati dal Responsabile del Settore/Area/Servizio competente.
3. L’avviso di selezione dovrà contenere:
 - L’oggetto, eventualmente con riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività dell’Ente;
 - I requisiti culturali e professionali;
 - Le modalità di esecuzione dell’incarico professionale;
 - Il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico;
 - La durata dell’incarico;
 - Il luogo dell’incarico;
 - L’indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento;
 - Il termine della presentazione dei curricula e delle relative offerte;
 - Il termine entro il quale sarà reso noto la conclusione del procedimento;
 - I criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
 - Le penali;
 - Il compenso previsto, qualora determinabile. (Il valore del compenso dipende dalla natura e contenuto del progetto, dalla complessità dell’attività da espletare, dalla professionalità necessaria per la predetta attività ed è motivatamente definito sulla base delle condizioni di mercato, delle

retribuzioni del personale interno di professionalità simili, nonché tenuto conto della durata temporanea dell'incarico).

4. L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante:

a. Pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni;

b. Pubblicazione sul sito Web dell'Ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

c. Altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Responsabile del Servizio/Settore competente.

5. Gli incarichi possono avvenire anche con valutazione di richieste di collaborazione presentate all'Amministrazione.

6. Per l'ammissione alla selezione e il conferimento dell'incarico occorre:

a. Essere in possesso della cittadinanza italiana o degli stati membri dell'Unione Europea;

b. Godere dei diritti civili e politici;

c. Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e. Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Articolo 6

Modalità di selezione per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione.

1. Il Responsabile del Settore/Area/Servizio competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, anche attraverso commissioni appositamente costituite, valutando in termini comparativi i seguenti elementi:

a. Qualificazione professionale;

b. Titoli posseduti;

c. Esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente e grado di conoscenza delle normative di settore;

d. Abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;

e. Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

f. Eventuale riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;

g. Eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione qualora quantificabile.

2. Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, il Responsabile del Settore/Area/Servizio competente può definire ulteriori criteri di selezione con eventuale colloquio di approfondimento.

3. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti del Settore/Area/Servizio preposto.

4. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi, il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità delle collaborazioni.

5. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica, il Responsabile del Settore/Area/Servizio competente predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Articolo 7

Casi in cui si può escludere il ricorso alla procedura comparativa.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e 6 il Responsabile del Settore/Area/Servizio competente può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a. In casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

b. Attività comportanti prestazioni di natura artistica, tecnica o culturale strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per le quali non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti;

c. Per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

d. Incarichi di docenza, formativa o di conferenziere quando non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti, in quanto l'attività richiesta è strettamente connessa alla capacità e all'abilità di un determinato soggetto, dotato di idoneo e specifico "curriculum e competenza specialistica in materia";

e. **(lettera soppressa)**

Articolo 8

Casi esclusi dall'applicazione del regolamento.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti tipologie di incarichi:

- **le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;**
- **la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione e gli incarichi per attività notarili;**
- **gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;**
- **gli incarichi relativi alla partecipazione a commissioni;**
- **gli incarichi relativi a funzioni di controllo interno;**

- **gli incarichi disciplinati dall'art. 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento agli incarichi di staff presso gli organi dell'Ente e quelli riferiti all'attività di comunicazione ed informazione istituzionale;**
- **gli incarichi attribuiti a componenti di commissioni di gara e di concorso e dei nuclei di valutazione, nonché gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore.**

Articolo 9

Formalizzazione degli incarichi professionali e di collaborazione.

1. Il Responsabile del Settore/Area/Servizio competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati:
 - a. Gli obblighi per l'incaricato;
 - b. La delibera di C.C. di approvazione del programma;
 - c. La delibera della G.C. di approvazione del Regolamento incarichi;
 - d. La lettera di trasmissione del Regolamento alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti.
2. Il disciplinare di incarico contiene quali elementi essenziali:
 - a. La durata commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - b. Il luogo di espletamento dell'incarico;
 - c. L'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - d. Le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. (In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione);
 - e. Il compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Articolo 10.

Controlli dell'organo di revisione.

1. Gli atti di affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza e di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione, sono sottoposti al visto di regolarità contabile del Servizio Finanziario e al preventivo controllo dell'organo di revisione economica - finanziaria del Comune.

Articolo 11

Pubblicità degli incarichi - Liquidazione del compenso.

1. La determinazione di affidamento di incarichi professionali e di collaborazione, divenuta esecutiva con il visto di regolarità contabile e il parere dell'organo di revisione economica - finanziaria, dovrà essere pubblicata prima dell'instaurazione del rapporto sul sito Web/Internet del Comune e Albo Pretorio, a cura del Responsabile che ha adottato l'atto di incarico, con l'indicazione:

- a. Dei soggetti percettori;
- b. Della ragione dell'incarico;
- c. Dell'ammontare erogato;
- d. Limitatamente agli incarichi di collaborazione, la comunicazione deve essere comunicata prima dell'instaurazione del rapporto di collaborazione agli Organismi o Istituti preposti.

2. La bozza del contratto di conferimento dell'incarico deve essere allegato alla determinazione dirigenziale assunta dal Responsabile della struttura competente.

3. In caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

4. Il Servizio Finanziario e del Personale comunica semestralmente in via telematica al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico, la durata e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

5. Nessun provvedimento di affidamento degli incarichi comportante spesa, può ricevere attuazione se non è previamente reso noto con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Il compenso dovrà essere corrisposto solo al momento dell'avvenuta esecuzione dell'incarico, previa valutazione del buon esito dello stesso o nel caso di prestazioni con diverse fasi di sviluppo, alla conclusione di ciascuna fase. Potranno essere corrisposti anticipi solo in relazione a comprovate esigenze professionali ed organizzative dell'incaricato e comunque in misura non superiore al 20% del compenso stabilito.

7. Per le Collaborazioni Coordinate e Continuative di cui al precedente art. 4, comma 2, lett. E), il compenso potrà essere erogato mensilmente previa verifica, da parte del Responsabile del procedimento che ha conferito, dell'attività svolta dal professionista.

Articolo 11 Bis

Società partecipate.

1. Le società partecipate dal Comune di Bonate Sotto, che svolgono servizi in house, costituite o costituende, devono assumere a riferimento i principi e gli obblighi in materia di conferimento di incarichi prescritti dal presente regolamento.

2. I consiglieri comunali, con istanza diretta al direttore delle predette società, possono accedere a tutte le informazioni, atti e documenti relativi agli incarichi con le stesse modalità previste nel regolamento del consiglio comunale in materia di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali.

3. Il consiglio di amministrazione della società trasmette al Comune l'elenco trimestrale degli incarichi/collaborazioni affidati ai sensi del presente regolamento.

Articolo 12

Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di collaborazioni coordinate e continuative nonché di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
3. Ogni successiva ed eventuale innovazione e/o variazione dello stesso, al fine di esplicitare efficacia, deve essere formalmente recepita attraverso l'approvazione da parte dei medesimi organi competenti.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono trasmesse per estratto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dall'adozione.
5. **Il presente regolamento modifica il precedente testo approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr.46 del 12.4.2008.**